SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Ministero degli affari esteri:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI:

Ministero dello sviluppo economico:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2009, n. **4**.

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformità alla normativa comunitaria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di quote latte

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.

4-*ter*. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007 - 2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-*quater*. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Assegnazione quote latte*). — 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, a valere per il periodo 2009/2010.

8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere *b)* e *c)*, non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.».

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 2.

Istituzione del Registro nazionale dei debiti

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;

c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d' interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Art. 4.

Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonchè le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L' AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l' AGEA.

6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del prelievo latte;

b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere, per l'anno accademico 2008-2009, n. 110 unità di personale docente di prima e seconda fascia (AFAM), ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 5, che ha previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, atteso che non è stata ancora completata la riforma prevista dalla citata legge n. 508 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 187, prevede per il personale della scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale l'applicazione delle specifiche disposizioni di settore;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 24 luglio 2008, n. 5740, con la quale si chiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 449 del 1997, n. 110 unità di personale docente di prima e seconda fascia inserito nelle graduatorie previste dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Viste le note n. 0108841 del 17 settembre 2008 e n. 22147 del 21 ottobre 2008, trasmesse con fax del 3 novembre 2008, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione delle suindicate unità di personale docente di prima e seconda fascia presso le istituzioni AFAM;
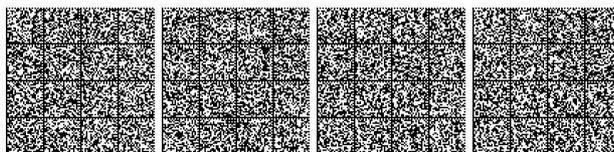
Ritenuto di poter autorizzare, tenuto conto delle disponibilità in dotazione organica, un numero di assunzioni di personale docente, nell'anno accademico 2008-2009, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato, ad assumere, per l'anno accademico 2008-2009, n. 110 unità di personale docente di prima e seconda fascia al fine di assicurare il funzionamento didattico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 395

09A01036

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 13 ottobre 2008 con cui il Presidente della regione Piemonte chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati, per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01009
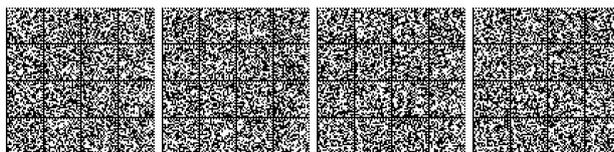
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mutiso Jane Mueni, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Mutiso Jane Mueni, cittadina italiana, nata a Machakos (Kenya) il 10 gennaio 1970, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Diploma in tours & travel» acquisito in Kenya, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: inglese, spagnolo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Jane Mueni Mutiso risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in una prova orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mutiso Jane Mueni, cittadina italiana, nata a Machakos (Kenya) il 10 gennaio 1970, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: inglese, spagnolo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

———

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Mutiso Jane Mueni, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Mutiso risulta essere un «professionista» già qualificato in Kenya e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, spagnolo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana, nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.
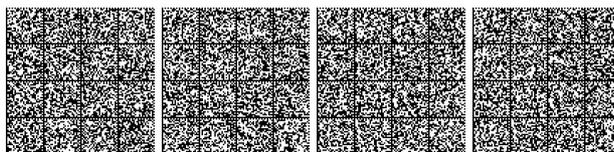
Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

09A01012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2008.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e degli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza prot. DAG 16 settembre 2008 0120061. E, integrata il 7 ottobre 2008, con la quale la dott.ssa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.», con sede legale in Napoli alla via Manzoni n. 225, C.F e P.IVA 06109301215, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività in Napoli alla via Manzoni n. 225;

che i formatori, nelle persone di:

prof. Bocchini Fernando, nato a San Giorgio del Sannio (Benevento) il 14 marzo 1944;

prof. Sciancalepore Giovanni, nato a Salerno il 21 marzo 1967;

avv. Sgobbo Riccardo, nato a Napoli il 1° febbraio 1954;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato D.M. n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società « M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L.» con sede legale in Napoli, via Manzoni n. 225, C.F e P.IVA 06109301215, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00917

DECRETO 21 novembre 2008.

Rettifica del PDG 17 dicembre 2007 d'iscrizione al n. 22 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A.di Venezia denominato «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e regolazione del Mercato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il PDG 17 dicembre 2007 d'iscrizione al n. 22 nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia, Piazza San Marco n. 2032, C.F. 80008190276 e P.IVA 00625360276, denominato «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia»;

Vista l'istanza del 31 ottobre 2008, pervenuta in data 6 novembre 2008, con la quale il dott. Massimo Albonetti, nato a Venezia il 3 settembre 1952, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia , con sede legale in Venezia, Piazza San Marco n. 2032, C.F. 80008190276 e P.IVA. 00625360276, ha comunicato che, al momento dell'iscrizione al Registro, nella sezione prima della domanda di iscrizione è stata in-

dicata erroneamente la denominazione dell'organismo di conciliazione: «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia» anziché «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato»;
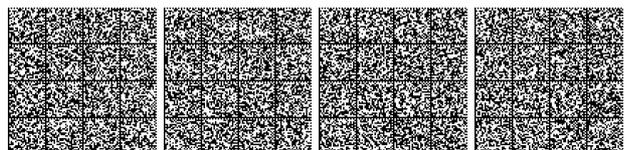
Vista la nuova sezione prima della domanda d'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione, datata 31 ottobre 2008, dalla quale risulta che la denominazione dell'organismo non autonomo, costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio di Venezia, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, risulta essere «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato»;

Atteso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la rettifica del PDG 17 dicembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia, Piazza San Marco n. 2032, C.F. 80008190276 e P.IVA 00625360276, limitatamente alla denominazione dell'organismo di conciliazione, che deve intendersi: «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato», anziché: «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia»;

Resta ferma l'iscrizione al n. 22 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
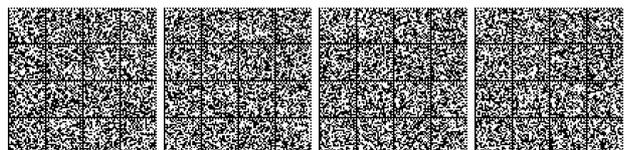
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» ("BTP €i") con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di
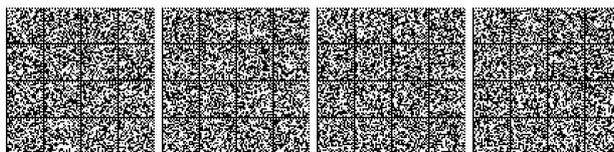
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01008

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 23 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
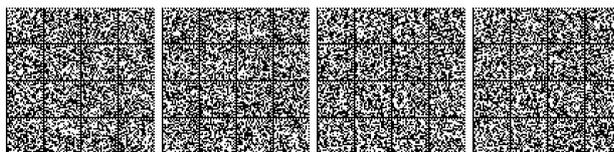
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo
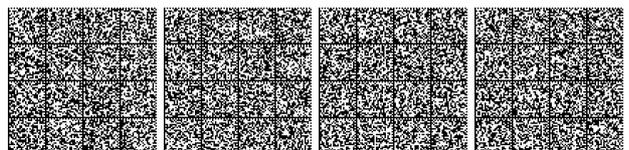
X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A01052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio di tutela vini di Valtellina per le DOCG «Valtellina Sforzato» o «Sfurzat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e per la DOC «Rosso di Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina rosso» o «Rosso di Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale n. 62643 del 16 aprile 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Valtellina Superiore»;

Visto il decreto ministeriale n. 62642 del 16 aprile 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale n. 62644 del 16 aprile 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Valtellina rosso» o «Rosso di Valtellina»;

Vista la nota prot. n. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo econo-

mico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;
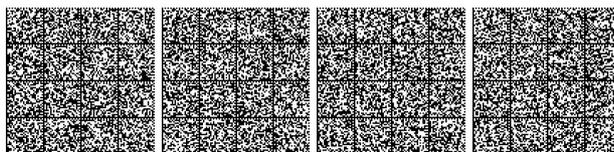
Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela vini di Valtellina, prot. n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela dei vini di Valtellina sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, con sede in via Piazzi, 23 - Sondrio, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Valtellina Sforzato» o «Sfurzat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e per la DOC «Rosso di Valtellina», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.
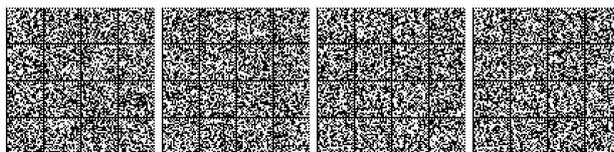
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A00693

DECRETO 23 gennaio 2009.

Approvazione della graduatoria relativa alla selezione pubblica finalizzata alla scelta di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nell'esecuzione del Programma nazionale 2009-2010 di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2008, n. 18 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;

Visto il regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca;

Visto il Programma nazionale italiano per la raccolta e l'uso dei dati nel settore della pesca per la programmazione 2009-2010 trasmesso alla Commissione europea il 15 ottobre 2008;

Visto il bando con il quale è stata avviata una selezione pubblica finalizzata alla scelta di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma nazionale 2009-2010 di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008, pubblicato per esteso sul sito di questa Amministrazione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 9 dicembre 2008;

Viste le n. 5 (cinque) domande pervenute entro i termini di scadenza previsti dal bando, assunte al prot. n. 19981 del 15 dicembre 2008, prot. n. 21102 del 23 dicembre 2008, prot. n. 21204 del 24 dicembre 2008, prot. n. 21297 del 30 dicembre 2008; prot. n. 21427 del 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 3 del 14 gennaio 2009 che istituisce la Commissione di valutazione delle candidature presentate ai sensi del punto 6 del bando;

Visto il verbale della Commissione del 20 gennaio 2009 nel quale è contenuta la graduatoria dei partecipanti al bando in base al punteggio ottenuto, ad esclusione del dott. Fuccio per mancanza dei requisiti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria riportata nel suddetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria, riportata al punto 2 del presente articolo, di cui al verbale del 20 gennaio 2009 relativa alle domande pervenute nell'ambito del bando citato in premessa, con il quale è stata avviata una selezione pubblica finalizzata alla scelta di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma nazionale 2009-2010 di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008.

2. Graduatoria degli idonei tra i quali verrà selezionato in base al punteggio ottenuto, l'organismo per assistere il Ministero nell'esecuzione del Programma citato in premessa:

1) ATS, formata dall'I.R.E.P.A., quale mandataria, dal C.I.B.M., dall'UNIMAR, dall'I.S.M.A.R., dall'I.A.M.C., dal C.O.I.S.P.A., dal dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Bologna, dal dipartimento di zoologia dell'Università degli studi di Bari, dal dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università degli studi di Cagliari e dal dipartimento di biologia lesa dell'Università degli studi di Roma (punteggio 98/100);

2) I.S.P.R.A. (punteggio 84/100);

3) G.R.A.I.A. S.r.l. (punteggio 65/100);

4) ATS, formata dalla Digical S.r.l., quale mandataria, Dekmatis s.n.c. e dall'Università della Calabria (punteggio di 51/100).
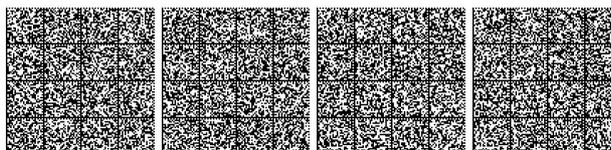
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet: www.politicheagricole.gov.it nella sezione «Concorsi e gare» del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: ABATE

09A01037

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quasar 6-24 R».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *G.U.* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2005 dall'impresa BASF Italia S.r.l. con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: QUASAR 6-24 R;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria fino al 30 settembre 2009 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: dimetomorf-rame;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 22 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - via Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2009 l'impresa Basf Italia S.r.l. con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato QUASAR 6-24 R con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e Kg 1-2-3-4-5-8-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - via Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreto del 19 giugno 1982 e 3 luglio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12636.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUASAR® 6-24 R

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE.
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 6
RAME puro g 24
(da Solfato tribasico-TBCS)
Coformulanti q.b. a g 100
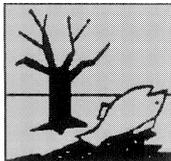
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – tel. 0362.512.1

Distribuito da:
Chimiberg - Divisione Agricoltura di Diachem S.p.A.

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 100 - 200 - 250 – 500;
kg 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 - 20 – 25

Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 24% + Dimetomorf puro 6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Dimetomorf: ---
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
QUASAR 6-24 R è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. QUASAR 6-24 R ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. QUASAR 6-24 R si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), intervenire a partire dalla fine della fioritura, con la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 8-12 giorni.

POMODORO (pieno campo e serra) **E PATATA:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans*), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.

MELONE: contro la Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plamopara viticola*)	350	3,5	10 – 12	5
Pomodoro (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Melone	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	350	3,5	7 – 10	5

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. e) Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. f) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITA'
Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida o insetticida.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, PATATA, MELONE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Atti def.

09A00916

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carmen Sannino, di titoli professionali esteri, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Carmen Sannino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto ha conseguito in Italia la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 8137 del 16 luglio 2008 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 18 novembre 2008, prot. n. 4981, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «lettere» conseguita il 22 giugno 2004, presso l'Università degli studi di Napoli Federico II;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2005/2006 presso l'Institut de Ciéncies de l'Educació dell'Universitat de Barcelona (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana Carmen Sannino nata a Napoli il 13 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di geografia, classe di concorso 39/A.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A00695
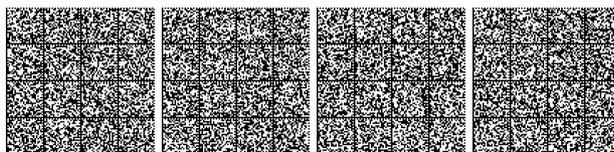
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) Linea 1 della Metropolitana di Napoli tratta Dante - Garibaldi - CDN (CUP B41E76000000004) - Varianti al progetto definitivo e finanziamento. (Deliberazione n. 12/2008).

La presente delibera viene pubblicata emendata da una discordanza rilevata dalla Corte dei conti in sede di registrazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 10 gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni, e visti in particolare la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 2, comma 257, autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e successive modificazioni - la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che - all'allegato 1 - include la «metropolitana di Napoli» nell'ambito dei «sistemi urbani», per un costo complessivo di 3.885,822 Milioni di euro, e che - all'allegato 2 - prevede «adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti» del «Sistema di metropolitana regionale (SMR)»;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/2003), con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, all'unificazione di finanziamenti già assegnati a diverse tratte della linea 1 della metropolitana di Napoli - a carico delle leggi 23 maggio 1997, n. 135, e 30 giugno 1998, n. 208 - sì che tali finanziamenti devono intendersi riferiti alla «linea 1 della metropolitana di Napoli» per l'importo complessivo di euro 180.759.914,68;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale questo Comitato, tra l'altro, nel procedere alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni a carico della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, ha quantificato in complessivi ulteriori euro 180.759.914,68 i contributi assegnati, in termini di volume d'investimenti, all'intervento denominato «metropolitana linea 1, tratta Dante–Garibaldi, realizzazione 1° lotto funzionale»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), con la quale questo Comitato - preso atto, tra l'altro, che l'intervento in esame, del costo di 689 milioni di euro, concerneva il completamento della tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione Centro direzionale esclusa), nonché l'adeguamento di 5 sta-

zioni, secondo un unico progetto funzionale e costruttivo, ed altre opere accessorie - ha assegnato all'intervento stesso, denominato «completamento linea 1 della metropolitana di Napoli», un finanziamento di euro 125.000.000, in termini di volume d'investimenti a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito dei «sistemi urbani», la voce «Napoli metropolitana», inclusiva del subintervento «completamento linea 1: collegamento Dante-Centro direzionale»;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della «legge obiettivo», riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalità della legge stessa;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B, tabella B.2 «opere in corso integralmente coperte», l'intervento «metropolitana di Napoli Linea 1 tratta Dante-Garibaldi/centro direzionale», del costo di 689 milioni di euro;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Viste le note 18 gennaio 2008, n. 32, e 22 gennaio 2008, n. 36, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, rispettivamente, la relazione istruttoria e la documentazione concernenti l'intervento denominato «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-CDN, varianti al progetto definitivo», proponendo la presa d'atto del nuovo costo complessivo della suddetta tratta, varianti comprese, nonché l'approvazione, con prescrizioni, delle suddette varianti, ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'art. 166 del medesimo decreto, e proponendo inoltre l'assegnazione di un finanziamento a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 257 della legge n. 244/2007;

Vista la nota 29 gennaio 2008, n. 37, con la quale l'unità tecnica-finanza di progetto ha trasmesso la propria relazione sull'intervento in esame;

Vista la nota 30 gennaio 2008, n. 28, con la quale il comune di Napoli si è impegnato a fronteggiare, con proprie risorse, gli oneri indicati nella nota stessa ed ha fornito precisazioni in merito ad alcune voci di costo;

Vista la nota 30 gennaio 2008, n. 47, con la quale il Ministero delle infrastrutture, in esito alla riunione preparatoria dello stesso 30 gennaio e tenuto conto di quanto rappresentato nella stesura aggiornata della relazione istruttoria consegnata nel corso della predetta riunione, ha fornito - tra l'altro - chiarimenti concernenti l'intervento sopra richiamato;

Vista la nota 31 gennaio 2008, n. 48/STM, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la stesura aggiornata dell'allegato A alla citata relazione istruttoria, facendo presente che la regione Campania - nel corso di approfondimenti successivi alla riunione preparatoria sopra citata - ha espresso l'intenzione di manifestare, in sede di riunione di questo Comitato, il proprio impegno a fronteggiare il costo di realizzazione dell'intervento concernente l'area nord di piazza Garibaldi;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento finanziato con la delibera n. 141/2002 concerneva, come sopra esposto, il completamento della tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione Centro direzionale esclusa), l'adeguamento di cinque stazioni (Toledo, Municipio, Università, Duomo e Garibaldi) secondo un unico disegno funzionale e costruttivo, nonché
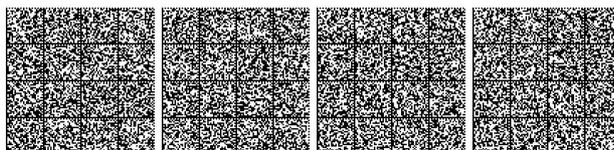
la realizzazione di opere accessorie e che per l'intervento stesso la suddetta delibera precisava che non era stato ritenuto necessario espletare la procedura di VIA, anche se era stato predisposto uno studio di prefattibilità ambientale da cui non si evincevano interferenze significative con l'ambiente;

che l'opera sopra descritta ha subito un aggiornamento progettuale determinato da modifiche alle tecniche di congelamento dei terreni, da varianti e da maggiori opere finalizzate all'attivazione anticipata, entro il mese di giugno 2010, di una fase funzionale «a navetta» sulla tratta Dante-Università, con attivazione della sola stazione Università;

che, in particolare, le varianti al progetto sono costituite da:

interventi di consolidamento dei fabbricati a lato delle stazioni Toledo, Università e Garibaldi e per il sottoattraversamento della linea della Ferrovia Circumvesuviana;

attività imposte dalla Sovrintendenza archeologica, sia in merito alle modalità dello scavo sia in merito al recupero ed al restauro di importanti ritrovamenti di età romana, greca, preistorica e protostorica;

interventi superficiali per maggiori lavori, non previsti, relativi allo spostamento di pubblici servizi, per opere destinate a garantire un programma di mobilità sostenibile nella fase di esecuzione dei lavori e per riqualificazione dei contesti urbani interessati dai lavori della linea metropolitana;

modifiche ai progetti delle stazioni, in attuazione di un indirizzo già applicato per le stazioni in esercizio e che prevede un elevamento degli standard qualitativi, con affidamento dei progetti ad architetti di riconosciuta valenza internazionale;

previsione di un asse attrezzato di collegamento tra la stazione Garibaldi della metropolitana e la stazione Garibaldi F.S.;

che il suddetto asse attrezzato sarà realizzato nelle seguenti tre fasi:

1ª fase: realizzazione della stazione della linea 1 della metropolitana, di un asse attrezzato, lungo 225 m e collocato a 8 m dal piano stradale, per collegamento delle due stazioni Garibaldi sopra citate nonché realizzazione della Piazza soprastante;

2ª fase: completamento del progetto strettamente riguardante Piazza Garibaldi, con realizzazione della «Piazza dei Giardini», nel lato nord, con riqualificazione dell'«antica» piazza antistante la vecchia stazione ferroviaria centrale e di tutta la parte di sottosuolo, comprensiva di parcheggio, cinema multisala e fitness, nonché con riqualificazione dei percorsi di accesso all'area;

3ª fase: realizzazione del «sistema di piazza Garibaldi», ovvero della stazione dell'Alta Velocità, comprensiva di galleria, grande copertura e dello spazio urbano circostante;

che relativamente al citato asse, il progetto in istruttoria comprende anche le opere della suddetta 2ª fase da realizzare nel lato nord di piazza Garibaldi, ma che, secondo la relazione istruttoria, l'attuale approvazione riguarderà solo le opere di 1ª fase, in quanto sono - al momento - le sole finanziabili;

che il progetto include gli elaborati che individuano la risoluzione delle interferenze, nonché l'elaborato «Carta dei vincoli» MN 3318, che riporta le aree oggetto di servitù e di occupazioni temporanee e definitive, concernenti comunque solo aree di proprietà pubblica, ad eccezione di quelle di proprietà di RFI, per le quali è in corso di definizione un Protocollo di accordo;

che l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione sui quotidiani «La Repubblica» ed «Il Mattino» del 12 giugno 2007 e che, nei termini di legge, non sono pervenute osservazione da parte di soggetti privati;

che le suddette opere di aggiornamento progettuale sono state ritenute meritevoli di approvazione in linea tecnica ed economica dalla Commissione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sui lavori della metropolitana di Napoli, istituita dal Comune di Napoli;

che con delibera di Giunta 28 giugno 2007, n. 2366, il suddetto comune ha - tra l'altro - approvato in linea tecnica ed economica il progetto di variante in esame, dell'importo di 410,59 M€, inclusivo di oneri concessori aggiornati, nonché il quadro economico aggiornato dell'intera tratta Dante-Garbaldi-Centro direzionale, dell'importo di euro 1.375.716.269;

che con note 12 luglio 2007, n. 867, e 6 settembre 2007, n. 388, indirizzate al Ministero delle infrastrutture, il suddetto comune, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha - rispettivamente - trasmesso il progetto definitivo in esame e comunicato l'avvenuto inoltro del progetto stesso alle Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze;

che con nota 24 settembre 2007, n. 409, il comune in questione ha inoltre trasmesso al succitato Ministero la dichiarazione del progettista attestante che le varianti non assumono rilievo localizzativo, non risultano in contrasto con le prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto definitivo generale e che le varianti stesse sono state approvate, da ultimo, con la sopra richiamata delibera di Giunta n. 2366/2007;

che in data 27 settembre 2007 è stata convocata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi;

che con note 27 settembre 2007, n. 1543/SP, e 24 ottobre 2007, n. 901993, la regione Campania ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito alla valutazione del progetto;

che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania è la struttura competente alla valutazione del progetto in esame e che il relativo parere favorevole, con prescrizioni, è stato formulato con nota 26 settembre 2007, n. 9669;

che con nota 14 gennaio 2008, n. R.U. 3311 cl. 12 agosto 2002 (DIV5)/L.O.NA, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianto fisso ha trasmesso il parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni, formulato ai fini del nullaosta per la sicurezza con il voto 13 novembre 2007, n. 379/L.O.NA, dalla Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992;

che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato, come sopra esposto, nel comune di Napoli;

che il comune ha affidato la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli a MN - Metropolitana di Napoli s.p.a. in regime di concessione, con contratto 22 luglio 1976, n. 25821, successivamente integrato;

che con delibera di Giunta 22 novembre 2005, n. 4464, il comune aveva previsto il completamento dell'opera entro il 2011, mentre le due «tabelle del programma lavori» allegate alla relazione istruttoria - relative, rispettivamente, alle opere ed agli impianti - indicano una durata delle attività fino al mese di dicembre 2012;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera, individuato in euro 689.000.000 con la richiamata delibera n. 141/2002, ammonta ora - come risulta dal quadro economico allegato alla relazione istruttoria - all'importo arrotondato di euro 1.375.716.000 e che gli incrementi sono riconducibili all'adeguamento degli importi revisionali per euro 212.000.000 circa, a maggiori oneri (per congelamento terreni) e maggiori opere (per attivazione anticipata sub tratta Dante-Università) per oltre euro 124.000.000, nonché a maggiori oneri per varianti;

che in particolare il quadro economico delle opere inserite nelle varianti ora in approvazione è il seguente:

(importi in euro)

VOCE	IMPORTO
Opere al rustico	142.718.118
Finiture	21.050.129
Impianti ed armamento	37.170.500
Lavori a misura	112.311.715
Lavori a rimborso	6.167.589
Ulteriori spese	31.941.805
TOTALE	351.359.856

che il Ministero delle infrastrutture ha fornito chiarimenti relativamente ad alcune tipologie di costo e che, in particolare:

i costi di risoluzione delle interferenze sono inclusi nei costi delle singole opere;

l'incremento degli importi revisionali scaturisce dalla revisione prezzi a seguito dell'applicazione del 7° atto addizionale alla convenzione con il concessionario, sottoscritto il 27 luglio 2007 e con il quale i coefficienti revisionali sono stati bloccati alla data del 28 febbraio 2007, con esclusione di ogni ulteriore riconoscimento revisionale successivo alla data del 1° marzo 2007;

gli oneri di concessione, ricavabili dalla differenza tra i costi di concessione aggiornati ed i costi tecnici aggiornati riportati nel quadro economico del progetto comprensivo delle varianti, sono pari ad euro 188.633.638 e sono esclusivamente a carico degli enti locali;

i costi delle opere ora oggetto di finanziamento a carico della «legge obiettivo», i costi dei consolidamenti da disporre a tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché i costi relativi ad attività od opere concordate con le competenti Sovrintendenze sono esclusi dalla voce «imprevisti» del quadro economico come individuata in ambito contrattuale;

le eventuali differenze del costo complessivo esposte in relazione sono determinate dagli arrotondamenti per eccesso operati dal comune nell'ambito della propria delibera, sia per quanto concerne i costi sia per quanto concerne i finanziamenti, ma che la concessione del finanziamento richiesto a carico della c.d. «legge obiettivo» - come esposto dal suddetto Ministero - «comporterà la precisa rimodulazione dell'importo a carico del comune di Napoli da parte della Giunta comunale»;

che la copertura finanziaria disponibile del costo dell'intera opera è così articolata:

(importi in euro)

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO
Legge n. 211/1992	180.759.914,68
Leggi nn. 135/1997 e 208/1998	180.759.914,68
Legge obiettivo (1)	122.956.296,00
POR Campania	157.000.000,00
FAS Campania	115.000.000,00
Mutui Comune di Napoli	231.440.000,00
Commissione cultura (2)	3.644.500,00
TOTALE	991.560.625,36
TOTALE ARR.TO	991.560.626,00

(1) Mutuo effettivamente acceso a fronte dell'assegnazione di euro 125.000.000 disposta con delibera n. 141/2002.

(2) Contributo concesso dalla società ARCUS per la rimozione delle navi romane rinvenute negli scavi della stazione Municipio e dei mosaici del Tempio nella stazione Duomo e dalla Soprintendenza archeologica per la realizzazione di due capannoni destinati a deposito provvisorio dei reperti ritrovati.

che, considerato il suddetto costo complessivo aggiornato dell'intervento ed i finanziamenti disponibili esposti nella tabella precedente, il fabbisogno finanziario residuo ammonta ad euro 385.000.000 circa, di cui euro 351.500.000 circa per le citate varianti ed euro 33.500.000 circa per gli extra costi, individuati nell'inquadramento programmatico;

che il finanziamento del suddetto fabbisogno di euro 385.000.000 è stato così imputato:

(importi in euro)

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO
Stato: legge obiettivo	100.000.000,00
Regione: POR Campania 2007/2013	211.000.000,00
Comune di Napoli: ulteriore mutuo (bil. 2011/2012)	34.000.000,00
Finanziamento asse attrezzato	40.000.000,00
TOTALE	385.000.000,00

che - nelle more del perfezionamento degli accordi con RFI, Grandi Stazioni e Metropolitana di Napoli, relativi alla realizzazione e gestione dell'Asse attrezzato - il comune di Napoli, con nota 17 gennaio 2008, n. 13, si è impegnato a far fronte al relativo finanziamento mediante l'accensione di appositi mutui iscritti in bilancio, a decorrere dal 2008 e fino al 2010;

che l'opera non presenta ritorno economico a motivo della scarsa significatività dei ricavi e che in particolare, come evidenziato nel piano economico-finanziario sintetico e come puntualizzato in apposita nota, a rettifica della relazione istruttoria, i ricavi stessi potranno coprire una quota dei costi operativi nella misura minima di legge del 35%;

che, considerata la tipologia d'intervento - che richiede ingenti investimenti non ripagabili con la gestione - e la struttura tariffaria in uso nella regione Campania, l'unità tecnica-finanza di progetto fa presente la non significatività dell'analisi di congruità del contributo pubblico e che la stessa unità propone di prevedere, a fronte dell'assegnazione di risorse a carico della «legge obiettivo», l'impegno del soggetto aggiudicatore alla realizzazione dell'intervento ed al finanziamento di eventuali ulteriori extracosti con fondi non statali.

2. Degli esiti della riunione preparatoria del 30 gennaio 2008, dei conseguenti aggiornamenti istruttori, nonché degli esiti dell'odierna seduta ed in particolare:

che con la nota 30 gennaio 2008, n. 47, il Ministero istruttore, oltre a trasmettere copia aggiornata della relazione ed a fornire i chiarimenti già sopra esposti in merito a talune voci del quadro economico, ha anticipato l'intenzione del comune di Napoli, rappresentata per le vie brevi, di assumere a proprio carico eventuali maggiori costi concernenti l'opera in approvazione, ed ha inoltre specificato che l'area nord di piazza Garibaldi è da considerare esclusa dal novero delle varianti in approvazione, proponendo che il finanziamento sia «specificatamente dedicato alle opere in variante» per la «copertura dei costi delle attività e delle opere concordate con la Soprintendenza archeologica e delle opere di consolidamento necessarie per l'esecuzione dei lavori»;

che il suddetto comune di Napoli con nota 30 gennaio 2008, n. 28, si è impegnato a provvedere, a carico di propri fondi, al finanziamento degli eventuali ulteriori costi derivanti:

dalle risultanze delle indagini fluidodinamiche, riferite all'attuale sistema di smaltimento dei fumi già in avanzata fase di studio per la redazione del progetto esecutivo;

dall'attuazione delle prescrizioni formulate nel corso della Conferenza di servizi ed i cui costi non siano già ricompresi nel costo delle varianti;

dall'eventuale riduzione del finanziamento a carico della «legge obiettivo» derivante dall'esame di congruità economica dell'intervento che dovrà essere effettuato dalla Commissione interministeriale sopra citata;

che nella medesima nota il comune ha inoltre precisato che la formalizzazione del suddetto impegno sarà disposta con provvedimento di giunta non appena saranno disponibili le quantificazioni degli ulteriori costi sopra descritti ed ha inoltre confermato che i costi afferenti gli interventi oggetto di finanziamento, sopra individuati, sono esclusi dagli imprevisti contrattualmente convenuti;

che nel corso dell'odierna seduta la regione Campania ha confermato la destinazione del finanziamento a carico della legge obiettivo alle sole opere strettamente legate alla realizzazione della linea metropolitana, prevedendo invece l'utilizzo di fondi regionali e/o comunali per le opere di riqualificazione urbana e per quelle destinate al miglioramento della vivibilità cittadina, e che la medesima Regione - per consentire l'approvazione dell'intero progetto - ha comunicato di impegnarsi a fronteggiare il costo dell'intervento concernente l'area nord di piazza Garibaldi, pari a circa 29 milioni di euro, intervento previsto - come sopra esposto - nel progetto ora in istruttoria;

che, in seguito agli esiti degli aggiornamenti istruttori, il Ministero delle infrastrutture ha proposto le nuove prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 169 del decreto legislativo n. 163/2006, nonchè ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto definitivo denominato «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-CDN, varianti al progetto definitivo».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

Nell'ambito del costo complessivo aggiornato della «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-CDN», dell'importo di euro 1.375.716.000 di cui alla «presa d'atto», l'importo di euro 351.359.856 costituisce il limite di spesa del progetto in approvazione sopra indicato.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.3 Gli estremi degli elaborati progettuali che riportano il piano di risoluzione delle interferenze sono indicati nell'allegato 2 alla presente delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante, mentre l'elaborato «Carta dei vincoli» MN 3318 riporta le aree di proprietà pubblica oggetto di servitù e di occupazioni temporanee e definitive, ad eccezione di quelle di proprietà di RFI.

2. *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione del progetto approvato al suddetto punto 1.1 è concesso, subordinatamente al parere di congruità di cui al successivo punto 2.2, il contributo quindicennale di euro 9.336.364, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decorrenza dal 2008.

Detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di euro 100.000.000, è vincolato alla copertura dei costi delle attività e delle opere concordate con la Soprintendenza archeologica nonché dei costi delle opere di consolidamento citati nella «presa d'atto». Il contributo stesso è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.2 L'efficacia dell'assegnazione di cui al precedente punto 2.1 è subordinata alla trasmissione alla Segreteria di questo Comitato ed al Ministero delle infrastrutture - da parte del Ministero dei trasporti ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* - del parere favorevole di congruità economica formulato dalla Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992.

La suddetta segreteria provvederà, a sua volta, a dare comunicazione del citato parere alla regione Campania ed al comune di Napoli che - entro i successivi trenta giorni - dovranno assumere formali impegni per assicurare l'effettiva copertura degli oneri posti a loro carico ed indicati nella precedente «presa d'atto»: le relative delibere di Giunta saranno trasmesse - entro gli ulteriori quindici giorni - alla citata segreteria di questo Comitato ed al Ministero delle infrastrutture.

In caso di mancata adozione delle predette delibere nei termini sopra indicati, questo Comitato - su proposta del Ministero delle infrastrutture - adotterà le misure del caso, compresa l'eventuale revoca del contributo.

2.3 Nell'eventualità che la Commissione sopra richiamata non ritenga congrui i costi valutati ai fini della presente delibera e/o proponga nuove prescrizioni e raccomandazioni, la questione sarà nuovamente sottoposta a questo Comitato in vista della rimodulazione del finanziamento attribuibile all'intervento in esame sulla base dei minori costi approvati dalla citata Commissione e/o dell'adeguamento dell'allegato di cui al sopraindicato punto 1.1.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Relativamente al progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, il Comitato di Napoli e la società concessionaria, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO 1
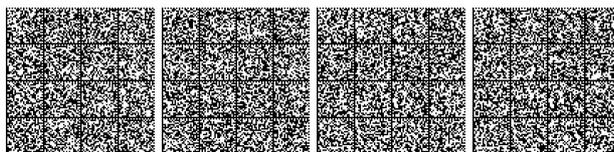
PRESCRIZIONI

Stazione Toledo

1. Verificare la possibilità di eliminare o addolcire la strozzatura lato banchina della II uscita verso Montecalvario.
2. Adottare idonei accorgimenti per evitare i restringimenti bruschi all'imbocco delle scale sul pianerottolo di uscita di Via Toledo.
3. Si autorizza l'intervento di realizzazione della stazione "Toledo", con le modifiche apportate circa l'altezza, l numero e la collocazione delle cuspidi vetrate, arretrate verso Via Diaz, in modo da escluderne la materiale collocazione nello spazio urbano dell'arteria cinquecentesca, pur conservandone la funzione di far intravedere le strutture venute in luce in corso d'opera al livello sottostante della stazione.
4. Per quanto riguarda l'uscita di Monte Calvario si segnala che la campagna di carotaggi archeologici già effettuata su richiesta della Soprintendenza non ha rivelato preesistenze archeologiche consistenti, bensì pochi resti di età moderna non meglio identificati, in assenza di indagini estese, e paleosuoli coperti da livelli eruttivi di età preistorica: in considerazione di ciò, gli scavi per il pozzo d'uscita saranno condotti con le modalità proprie delle indagini archeologiche, a seguito dei risultati delle quali potranno essere fornite prescrizioni di tutela da parte degli organi ministeriali competenti nei casi di eventuali resti da asportare.

Stazione Municipio

5. Considerato che tutta la vasta area a quota mezzanino, sarà parte integrante della stazione metropolitana, occorre prevedere idonei elementi di chiusura su tutti gli accessi: in particolare si richiede di studiare la chiusura in corrispondenza dei gruppi scale esterne lato Palazzo San Giacomo, poiché la presenza di scale mobili richiederebbe la realizzazione di un manufatto fuori terra.
6. Per il collegamento al porto va acquisito il parere dell'Autorità portuale ed ogni altro parere necessario.
7. Tenuto conto che il corridoio di sottopasso di Via Marina può essere percorso solo da mezzi di soccorso di limitate dimensioni e peso, l'accesso degli stessi in prossimità del pozzo delle discenderie della stazione dovrà avvenire attraverso l'area a raso antistante il "Maschio Angioino" con accesso da Via Acton.
8. Per l'asola longitudinale di illuminazione naturale ed aerazione del corridoio di accesso al porto prevista a quota piazza e di larghezza pari a m 1, è necessario adottare soluzioni progettuali atte ad evitare la caduta accidentale di persone e cose.

9. La scala con relativo corridoio adiacente alla zona espositiva e parallela a Via Acton ha motivo di essere soltanto se ridossata al manufatto di stazione; per cui, nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'area prevista per la sistemazione archeologica, la scala stessa dovrà essere traslata verso il manufatto di stazione, ovvero eliminata.
10. Occorre verificare la possibilità di abolire il vano espositivo adiacente al locale a disposizione dell'esercente posto all'attacco del corridoio di uscita verso Piazza Municipio, lato Banca d'Italia, allo scopo di eliminare "spazi nascosti".
11. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere attestato il grado di anti-sdrucciolevolezza delle pavimentazioni delle aree aperte al pubblico.
12. All'atto della presentazione del progetto esecutivo dovranno essere presentati specifici elaborati tecnici attestanti il rispetto delle norme UNI 8686 (locali di servizio delle stazioni), UNI 9406 (atri di stazione), UNI 8097 (illuminazione di stazione) armonizzate con la norma CEI 64.8 di nuova emissione.
13. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dell'elemento posto a chiusura degli spazi sovrastanti i portali ad aria e della relativa struttura di sostegno dovranno garantire quanto meno una resistenza R120.
14. Presentare per la preventiva approvazione, all'atto della realizzazione del progetto esecutivo, uno studio dei coordinamenti necessari tra i DCO di Linea 1 e Linea 6, nonché un piano integrato per la gestione del nodo d'interscambio, sia per l'esercizio normale che in emergenza.
15. Prevedere idonee chiusure alle quote -15,65 e -4,71 in modo da creare una possibilità di segregazione reciproca tra Linea 1 e Linea 6, per garantire l'esercizio di ciascuna linea nel caso di fuori esercizio dell'altra.
16. Garantire, sempre nel caso di esercizio di una sola linea, che sussistano i percorsi di uscita minimi necessari normali e di emergenza, nel rispetto della normativa vigente.
17. A livello del piano mezzanino si rileva una non idonea collocazione degli ascensori a servizio della banchina lato monte, confinati alla fine di un corridoio lungo e stretto. Si ritiene necessario studiare una diversa soluzione.
18. Visto l'inserimento di reperti archeologici all'interno della stazione e del conseguente richiamo turistico-commerciale che essi costituiscono, occorre valutare attentamente se la presenza di visitatori non direttamente interessati all'acquisizione del servizio di trasporto all'interno della stazione può costituire, considerata la particolare articolazione degli spazi disponibili, ostacolo al deflusso dei passeggeri in caso di normale esercizio e/o di evacuazione forzata, avuto pure riguardo ai percorsi di sfollamento di cui D.M. Trasporti 11 gennaio 1988. Pertanto si ritiene che in sede di redazione del progetto esecutivo vadano previsti idonei interventi atti a regolamentare le interferenze tra flusso utenti metro e flusso visitatori. A questi fini si suggerisce di considerare la possibilità di invertire le posizioni della scala mobile e della scala fissa in collegamento tra il piano ballatoio e l'atrio.
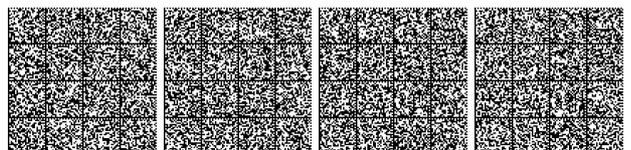
19. Il progetto del sistema di ventilazione di linea dovrà tenere conto della condizione di esercizio senza la stazione Duomo, e dovranno essere studiate tutte le ripercussioni sui percorsi di evacuazione; i chiarimenti necessari di cui sopra dovranno essere posti all'attenzione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti territorialmente competenti.
20. Si conferma l'autorizzazione già espressa sulla sistemazione generale, tenendo conto dell'esigenza di conservare e valorizzare il paramento murario aragonese, con i merli ed il camminamento esterno, anche attraverso una riformulazione del varco di accesso dal fossato esistente al mezzanino di stazione, in particolare per quanto concerne il tratto in connessione con il torrino e la rampa che conduce alla porta aragonese – già in vista nell'area dei giardini come elemento isolato – venute alla luce nel corso dei recenti scavi; riguardo quest'ultima, potrà essere riconsiderata l'ipotesi di allocarvi l'ascensore per i diversamente abili.
21. Nell'ambito dell'area in cui sono localizzati i suddetti elementi, andranno approfondite le problematiche relative ai resti di strutture affrescate di età tardo-angioina, relative ad un edificio chiesastico, la cui identificazione necessita di ulteriori studi.
22. Si conviene sulla soluzione di conservare a vista le strutture della cinta bastionata cinquecentesca. La Soprintendenza si riserva di fornire le opportune prescrizioni proprie della fase esecutiva.
23. Riguardo alle problematiche degli scavi archeologici connessi con la realizzazione della variante, si deve osservare che essi riguardano sia l'area del mezzanino che le opere di accesso alla stazione.
    Le opere di accesso alla stazione sono:
    - l'uscita fra i giardini antistanti palazzo S. Giacomo e l'edificio ex hotel Londra;
    - le uscite in direzione del porto;
    - il sottopasso stradale sotto via Acton.

    Gli scavi archeologici saranno consistenti e complessi anche a causa di terreni pluristratificati.
    A seguito delle risultanze di tali scavi, la Soprintendenza si riserva di fornire opportune prescrizioni in fase esecutiva in merito ad eventuali asportazioni e/o smontaggi dei resti di età grecoromana e tardoantica presenti all'interno delle aree di esame.

Piazza Borsa

24. Gli elementi di completamento a servizio del transito e della sosta pedonale dovranno tener conto del carattere storico del luogo, evitando inserimenti estranei o decontestualizzati.
25. Gli scavi archeologici necessari per le scale di accesso, solo parzialmente eseguiti, dovranno essere effettuati secondo le modalità proprie delle indagini archeologiche. A seguito dei risultati di tali scavi, saranno fornite prescrizioni di tutela da parte degli organi ministeriali competenti nei casi di eventuali resti da asportare.

Piazza Nicola Amore

26. Si conferma l'autorizzazione per il programma distributivo della stazione sotto l'impiantito di Piazza Nicola Amore, tenendo conto, nella sistemazione della piazza, della necessità di conservare il criterio assiale di simmetria e di centralità dello spazio urbano, prevedendo una disposizione delle aree pedonali e dei tratti carrabili compatibile con tale carattere distintivo del luogo urbano, nonché con la sua funzione e la sua vocazione storica.
27. Le sistemazioni pedonali dovranno contemperare l'esigenza della valorizzazione anche del tempio del Santuario dei Giochi Isolimpici, venuto alla luce nel corso degli scavi archeologici tuttora in corso all'interno del cantiere della stazione.
28. Le opere previste in variante andranno precedute dal completamento delle indagini archeologiche estensive già eseguite nell'area del pozzo di stazione. Per quanto attiene gli eventuali ulteriori smontaggi, sia nel mezzanino, sia nei locali tecnici, nonché la progettazione esecutiva di dettaglio della stazione, la competente Soprintendenza fornirà una puntuale istruttoria sul prosieguo delle indagini e sulle problematiche di tutela.

Stazione Garibaldi

29. In sede di progettazione esecutiva, occorrerà definire, nel rispetto dei criteri antinfortunistici e di sicurezza, l'altezza e le modalità costruttive e di ancoraggio della recinzione posta a quota piazza, tenuto conto anche dell'eventuale urto, contro la stessa, di mezzi di trasporto e non solo di utenza pedonale; i calcoli e le determinazioni scaturite dovranno essere posti all'attenzione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti territorialmente competenti.
30. Per la pavimentazione della galleria ipogea, del mezzanino di stazione, dei piani intermedi nel pozzo e delle banchine, da realizzare con finitura superficiale in "asfalto cerato", dovrà essere acquisita la certificazione di rispondenza alle vigenti normative quanto al grado di anti-sdrucciolevolezza.
31. Dovrà essere predisposto un piano relativo alle modalità di gestione parallela del centro commerciale rispetto alla stazione Linea 1, compresi i reciproci confinamenti.
32. Dovrà essere realizzata una balaustra di altezza pari a m 2,50, posta sul perimetro delle discenderie di Linea 1 a quota +4,50.
33. Quanto all'interscambio con la Linea 2, di gestione R.F.I., dovranno essere stipulate le convenzioni per il parallelismo delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 e le convenzioni di esercizio del nodo d'interscambio: un'eventuale emergenza incendio interessante la Linea 2 non dovrà in nessun modo creare situazioni di pericolo per le aree e per l'utenza relative alla Linea 1.

34. Secondo le procedure normalmente adottate per le opere della Linea 1 interferenti con il sottosuolo, gli scavi siano eseguiti secondo le modalità delle indagini archeologiche. A seguito dei risultati di quest'ultime potranno essere fornite prescrizioni di tutela da parte degli organi ministeriali competenti nei casi di eventuali resti da asportare.

Stazione Università- Piazza Bovio

35. Essendo state ultimate le esplorazioni del pozzo e del mezzanino, a seguito delle quali le opere sono state già autorizzate dalla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nulla osta alla variante in oggetto che non comporta ulteriori interferenze con il sottosuolo. Resta fermo che gli scavi necessari per le scale d'accesso, solo parzialmente eseguiti, dovranno essere effettuati secondo le modalità proprie delle indagini archeologiche. A seguito dei risultati di tali scavi, saranno fornite prescrizioni di tutela da parte degli organi ministeriali competenti nei casi di eventuali resti da asportare.

Per tutte le stazioni

36. Considerato che le varianti in esame introducono in tutte le stazioni nuove finiture, in sede di esame del progetto esecutivo dovrà essere verificato il posizionamento delle superfici riflettenti delle gallerie al piano banchine, con l'obiettivo di evitare fenomeni di abbagliamento e disorientamento dei macchinisti delle UDT e degli utenti della metropolitana: tale verifica dovrà essere sottoposta all'approvazione degli uffici ministeriali territorialmente competenti. Per tutti i materiali di finitura nuovi, dovrà essere prodotta inoltre adeguata certificazione atta a dimostrare la conformità degli stessi alle norme di prevenzione incendi.
37. Dalle tavole progettuali e dalle relazioni non sempre è leggibile la separazione fisica dei percorsi di sfollamento in numero di almeno due distinti: si precisa pertanto che tale separazione, ai fini della sicurezza, si ritiene indispensabile e pertanto, ove non fosse prevista, si dovrà provvedere ad un aggiornamento progettuale in tal senso.
38. Si nota che, in presenza di tratti inclinati quali scale e scale mobili, il calcolo della lunghezza dei percorsi di sfollamento, ai fini della suddivisione in elementi non più lunghi di m 60, è stato fatto assumendo quale lunghezza equivalente piana della scala la lunghezza del segmento di retta inclinata passante per i vertici dei gradini; in assenza di specifiche esplicite nel D.M. Trasporti 11 gennaio 1988, questa Amministrazione ritiene cautelativo un calcolo riferito al tempo impiegato a percorrere una scala, piuttosto che ad una grandezza puramente geometrica.
39. Dai calcoli effettuati dalla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, le lunghezze dei percorsi inclinati valutati nel progetto risultano sottostimati del 44%. Di conseguenza, prima del provvedimento approvativo, dovrà essere rivista la posizione degli impianti di sbarramento ai fumi lungo tutti i percorsi di sfollamento.

40. Deve essere prodotta la verifica degli spazi ai sensi della norma UNI 7508/96 relativamente alla quale, per alcune stazioni (Università e Municipio) non è stato presentato alcun documento.
41. Le porte dei locali tecnici devono essere sempre previste con senso di apertura tale da non invadere gli spazi di deflusso dell'utenza.
42. In assenza di una specifica certificazione di prova riguardante i dispositivi di sbarramento ai fumi a lame d'aria, e tenuto conto che, nell'ambito territoriale dell'USTIF competente, su tale tipologia di dispositivi non vi è precedente esperienza, si richiede l'effettuazione di significative prove in fabbrica atte a confermare l'efficacia degli stessi, fermo restando l'effettuazione, nel corso delle verifiche e prove funzionali conclusive, ex art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, di prove sul campo che saranno effettuate utilizzando un carico d'incendio equivalente a quello che realmente potrebbe insistere in caso di incendio sulle barriere in argomento.
43. In sede di prove finali dell'impianto antincendio in banchina, dovrà essere posta particolare attenzione all'efficacia del dispositivo di ostacolo ai fumi posto a protezione del disimpegno di accesso agli ascensori.

Ventilazione

44. Gli studi fluidodinamici che dovevano essere condotti a supporto della progettazione degli impianti di ventilazione di galleria, richiesti già in sede di voto n. 151 del 5 novembre 1999, non sono, ad oggi pervenuti. Si ribadisce l'ottemperanza alle prescrizioni ad essi relative che si fa oltremodo urgente, visto l'avanzato livello attuale di realizzazione delle opere.
45. Le planimetrie (tavole 1102 e 1103), in cui viene rappresentata la ferrovia Circumvesuviana, linea Napoli-Nola-Baiano, nel tratto compreso tra il tunnel F.S. e la fine del sottopasso, in corrispondenza del fascio binario F.S., e dalla fine del suddetto sottopasso fino a Via Taddeo da Sessa, non rappresentano l'attuale tracciato ferroviario della Circumvesuviana, linea Napoli-Nola-Baiano a doppio binario che, invece, è in sede propria e non presenta alcuna deviazione di tracciato rispetto alla sede della limitrofa ferrovia Alifana.
    Le suddette planimetrie non risultano aggiornate: pertanto si prescrive l'aggiornamento progettuale che dovrà preliminarmente essere sottoposto alla Circumvesuviana per le opportune verifiche e/o successive autorizzazioni.

Le planimetrie generali Piazza Garibaldi Liv. +4,50 e +12,50, rispettivamente tavole n. 2708 e 2706, non evidenziano i percorsi diretti di collegamento tra la ferrovia Circumvesuviana e la Linea "1" della metropolitana di Napoli e non recepiscono quanto stabilito nel protocollo di intesa tra Grandi Stazioni S.p.A. e Circumvesuviana S.r.l. del 29 luglio 2005 circa la sistemazione della fermata di Napoli Garibaldi.
Le suddette planimetrie, pertanto, non risultano aggiornate, e si prescrive quindi l'adeguamento progettuale che dovrà preliminarmente essere sottoposto alla Circumvesuviana per le opportune verifiche e/o successive autorizzazioni.

46. Il progetto della Linea 1 della metropolitana deve recepire, per quanto riguarda gli ambiti "lati fronte stazione" e "area Nord della Piazza Garibaldi", le soluzioni tecnico-strutturali e le geometrie imposte dal progetto Grandi Stazioni, che sono state anche condivise con il Comune di Napoli.
Relativamente alle sistemazioni superficiali di arredo urbano (disegno a terra, area a verde, piantumazioni, illuminazione, materiale di finitura, ecc.) sono da considerarsi puramente indicative, in ossequio alle prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 129/2006.

47. Dovrà essere preventivamente effettuato un intervento di bonifica da ordigni bellici sulle aree interessate dai lavori.

48. Per quanto riguarda l'impianto filoviario esistente, la progettazione di dettaglio della Piazza Garibaldi, in particolare per la parte compresa fra C.so Garibaldi, Via Poerio e C.so Umberto I, dovrà tenere conto delle necessarie modifiche alla rete aerea e relativa palificata, garantendo la possibilità d'inversione di marcia in Piazza Garibaldi.

49. In Piazza Nicola Amore la sistemazione superficiale dovrà conservare l'impianto di rete aerea esistente costituito da un doppio bifilare in attraversamento della piazza sulla direttrice Corso Umberto I.

50. In Piazza Bovio la sistemazione di progetto è compatibile con l'attuale impianto filoviario che dovrà comunque essere modificato, adeguandolo alla nuova posizione della carreggiata stradale.

51. In Piazza Municipio la sistemazione superficiale dovrà tenere conto delle attuali linee filoviarie in esercizio. Come già avvenuto per le stazioni Dante e Museo, è opportuno che il progetto di dettaglio delle sistemazioni superficiali delle piazze preveda l'integrazione dei pali di sostegno della rete aerea con quelli della pubblica illuminazione.

52. Effettuare, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, uno stretto coordinamento tra la progettazione del sottopasso di Via Marina e quella degli interventi di riqualificazione del waterfront portuale.

53. Rivedere la sistemazione della viabilità superficiale in corrispondenza dell'ingresso alla stazione Napoli Centrale. In particolare si chiede che venga rivisto il posizionamento della scala di accesso al mezzanino dell'esistente stazione (quota -3,50 m dalla quota stradale), che risulta collocata al centro di un'isola pedonale circuitata dal traffico veicolare.

54. Rivisitare la viabilità in corrispondenza del collegamento tra C.so A. Lucci con C.so Novara, ad intenso traffico cittadino, in quanto lo stesso sottopassa l'esistente pensilina della stazione, comportando possibili inquinamenti da scarichi di autoveicoli.

55. Rivedere l'attraversamento a raso in corrispondenza dell'accesso alle corsie al Kiss & Ride che presenta numerosi punti di conflitto.

56. Si evidenzia la limitata sezione delle passerelle di attraversamento della "Piazza delle Ombre" in funzione dei possibili flussi pedonali. Occorre, pertanto, che venga verificata nella successiva fase di progettazione esecutiva.

57. Approfondire la valutazione dei flussi viaggiatori/clienti in corrispondenza della galleria di collegamento tra la Linea 1 e la Stazione F.S.. In particolare è da segnalare il corridoio di accesso e la scala di collegamento con il collegamento della stazione della Circumvesuviana, che potrebbe risultare di sezione ridotta rispetto ai flussi della clientela (due scale mobili di sezione trasversale da 1 m e scala fissa da 2,50 m). Tale collegamento non prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche.

58. E' stata rilevata l'assenza di un diretto collegamento tra la banchina di Piazza Garibaldi binario 4 e la Galleria Commerciale, che potrebbe alleggerire i flussi dei viaggiatori verso le altre uscite/ingressi. Verificarne la possibilità di inserimento nella successiva fase di progettazione.

59. Condurre i necessari approfondimenti progettuali riguardanti le vie di ventilazione al fine di evitare problemi di depressioni/sovrapressioni nel collegamento d'interscambio con la linea F.S..

60. Approfondire le problematiche legate alla presenza di falda freatica e di conseguenza sulle modalità di realizzazione delle impermeabilizzazioni (soprattutto per la presenza di molti impianti di scale mobili e ascensori).

61. L'inizio dei lavori dovrà essere subordinato alla sottoscrizione dell'accordo attuativo tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Napoli per la disciplina dei reciproci impegni circa gli aspetti patrimoniali e gestionali delle opere da costruire.

62. Coordinarsi – fin dalla fase di pianificazione degli interventi – tra Grandi Stazioni, Comune di Napoli, Metropolitana di Napoli e l'impresa esecutrice dei lavori.

63. Anticipare alla progettazione esecutiva gli accordi con i soggetti gestori delle interferenze in modo da assicurare la tempistica del piano di risoluzione delle interferenze.

64. Vista la ridotta capacità di accumulo delle aree protette a livello banchina della Stazione Duomo, modificare la geometria del pozzo e/o delle gallerie inclinate di discenderia, non ancora costruite, in modo da renderle sufficienti ai sensi del D.M. 11 gennaio 1988. A questo proposito si rileva che il calcolo per la verifica dei percorsi di sfollamento va condotto per ogni singolo percorso e non cumulativamente per tutte le vie di fuga dalla stessa banchina.

ALLEGATO 2

PIANO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
ELABORATI DI PROGETTO

N. ELABORATO	N. ELABORATO	N. ELABORATO
1713	1840	2004
da 2046 a 2075	2082	2083
2087	2098	da 2102 a 2118
2128	2129	2139
2154	da 2171 a 2181	da 2185 a 2190
2192	2193	2197
2198	2217	da 2285 a 2329
da 2368 a 2372	2405	da 2941 a 2944
da 2959 a 2961	da 3007 a 3031	3145
3209	3211	3244

ALLEGATO 3
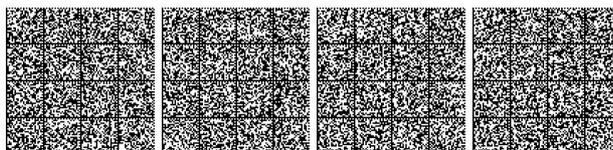
Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

09A01010

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 29 gennaio 2009.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2004 relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione degli indirizzi di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, datata 19 gennaio 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del precedente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Paola (Cosenza), «Dogana», con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 84 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, sono i seguenti:

Calabria, Paola (Cosenza) largo Dogana n. 3, via Strada Nuova del Porto n. 1;

catasto terreni: foglio 15, particella 69/parte.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Salerno, Torre Angellara, con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 164 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Campania - Salerno, via Allende Generale Salvatore n. 6, loc. Torre Angellara;

catasto fabbricati: foglio 44, particella 104;

catasto terreni: foglio 44, particella 136/parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore dell'Agenzia: PRATO

09A01056

DECRETO 29 gennaio 2009.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, datata 19 gennaio 2009;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore dell'Agenzia: PRATO
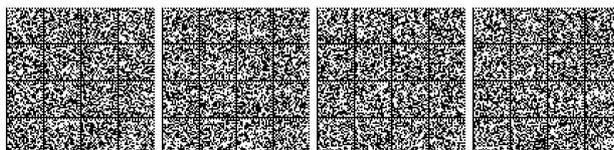
ALLEGATO *A*

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Piazza Cavour n, 1	**CF** Foglio GEA/84 – p.lla 47, sub 1 (unito p.lla 257 sub 1) e sub 2 (unito p.lla 257 sub 2) **CT** Foglio 66 - p.lle 145, 241
LOMBARDIA	COMO	COMO	Via Regina Teodolinda n. 42	**CT** Foglio 7, p.lle 2117 e 2528
LOMBARDIA	MILANO	MILANO .	Via Fabio Filzi n. 42	**CF** Foglio 228, p.lle 293/parte
LOMBARDIA	COMO	COMO	Via Mariano Tentorio n. 21	**CT** Foglio 2, p.lle 6456 e 6457
LOMBARDIA	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	Piazza della Vittoria, 9	**CT** Foglio 1, p.lle 406/parte, 756, 757 e 746
CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Via Sergio Cosmai n. 3	**CT** Foglio 3, p.lla 121
CALABRIA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	Corso Umberto I°, s.n.c.	**CT** Foglio 33, p.lla 112/parte
LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via Valtellina n. 3	**CT** Foglio 222, p.lle 71, 72 e 73
LOMBARDIA	SONDRIO	SONDRIO	Piazzale Lambertenghi nn 1-2-3-4, Largo Folla nn. 18-19 e Via Alessi	**CF** Foglio 33, p.lla 213 subb. 6, 16, 19 **CT** Foglio 33, p.lla 213
LOMBARDIA	MILANO	GORGONZOLA	Piazza Cabiati Sola n. 2	**CT** Foglio 8, p.lla 113
LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	Via dello Statuto n. 21	**CT** Foglio 36, p.lla 2727
LOMBARDIA	MANTOVA	MANTOVA	Via Vespucci, snc - via Colombo, 7 - SNC Via Valdaro	**CT** Foglio 93, p.lle 236, 337
SARDEGNA	CAGLIARI	IGLESIAS	Via XX Settembre, 42a	**CT** Foglio 953, p.lla 801
SICILIA	TRAPANI	TRAPANI	Via Virgilio, 24 e Via Ilio, 8 - Via Francesco Manzo, 8 snc - Via Giuseppe Rubino, 13	**CF** Foglio 8, p.lla 754 **CT** Foglio 8, p.lla 754
SICILIA	PALERMO	PALERMO	Via Francesco Crispi, s.n.c.	**CT** Foglio 120, p.lla 348
UMBRIA	PERUGIA	LOCALITA' S. FAUSTINO	Via Piccolpasso, 3-5-7	**CT** Foglio 267, p.lle 10, 1030
VENETO	BELLUNO	BELLUNO	Piazzetta Santo Stefano n. 8	**CT** Foglio 71, p.lla 67
VENETO	TREVISO	TREVISO	Riviera Santa Margherita n. 62	**CT** Foglio 30, p.lle 688/Parte, 432/Parte
VENETO	VENEZIA	VENEZIA	San Polo – Campo Rialto Nuovo nn. 554 e 554/A	**CT** Foglio 13, p.lla 901
SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Via di Santa Gilla, 33-35	**CF** Foglio A/18, p.lla 5999, subb. 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30
MARCHE	ANCONA	ANCONA	Lungomare Vanvitelli n. 26	**CT** Foglio 7, p.lle 15, 24, 29, 30, 31
FRIULI VENZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	Passeggio S. Andrea n. 10 (via delle Fiamme Gialle)	CT Foglio 27, p.lla 5946/6 e 6041/2

09A01053

DECRETO 29 gennaio 2009.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004 relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* al decreto 41257 del 14 dicembre 2004 relativamente all'esatta identificazione catastale ed alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, datata 19 gennaio 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del precedente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Napoli, via Agostino Depretis n. 75, individuato con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alla pag. 34 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, è la seguente:

catasto fabbricati: foglio POR/2, particella 301, sub 1;

catasto terreni: foglio 139, particella 173.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Cagliari, viale Colombo n. 40, individuato con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alla pag. 44 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, è la seguente:

catasto fabbricati: foglio A/18, particella 5661;

catasto terreni: foglio 18, particella 4125.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alle pagine 44 e 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, sono i seguenti:

Sardegna - Cagliari, via di Santa Gilla n. 33-35;

catasto fabbricati: foglio A/18, particella 5999, subb. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25;

catasto terreni: foglio 18, particella 5999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore dell'Agenzia: PRATO

09A01054

DECRETO 29 gennaio 2009.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 41298 del 14 dicembre 2004 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale ed alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, datata 19 gennaio 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del precedente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Milano, via Francesco Cilea n. 119, individuato con l'indicazione «in corso di accertamento», con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 25 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è la seguente:

catasto terreni: foglio 117, particelle 25, 90, 116, 86, 74, 118, 124.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, via della Moscova n. 2-4, con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, sono i seguenti:

Lombardia - Milano, via della Moscova n. 2-4, via Daniele Manin n. 25-27-29, via Iginio Ugo Tarchetti n. 4-6;

catasto fabbricati: foglio 312, particella 209 graffato alla particella 210 del foglio 312 e al sub 1 della particella 217 del foglio 312; foglio 312, particella 217 subb. 2, 3, 4, 5;

catasto terreni: foglio 312, particella 209, 210, 211, 217.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Napoli, via De Gasperi, con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, sono i seguenti:

Campania - Napoli, via Alcide De Gasperi n. 18A-20, via Cristoforo Colombo n. 68-70;

catasto fabbricati: foglio BOR/2, particella 292, subb. 1 e 2;

catasto terreni: foglio 139, particella 292.

L'identificazione catastale dell'immobile sito in L'Aquila, via delle Fiamme Gialle, individuato con l'indicazione «in corso accertamento», con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 14 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, è la seguente:

catasto terreni: foglio 50, particelle: 55, 59, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 149, 150, 151, 156, 158, 159, 194, 195, 221, 222, 244, 286, 287, 288, 289, 309, 310, 316, 317, 318, 319, 333, 334, 361, 363, 367, 368, 374, 380, 390, 391, 392, 395, 404, 405, 406, 411, 412, 414, 1205, 1206;

foglio 59, particelle: 27, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 80, 361, 362, 363, 378, 477, 478, 524;

foglio 60, particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 183, 184, 185, 186, 422, 585, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 614, 652, 721, 722, 724, 735, 744, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 835, 844, 845, 846, 847, 898, 926, 934, 1126, 4202, 4203, 4457;

foglio 109, particelle: 254, 363, 643, 1012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore dell'Agenzia: PRATO

09A01055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 febbraio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FSI/USAE - Via XX Settembre n. 89 - 00187 Roma - Tel. 06/42013957 - Fax 06/42003671.

09A01267

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 febbraio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Costituzione e finanziamento di un fondo straordinario per il welfare».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FS1/USAE - Via XX Settembre n. 89 - 00187 Roma - Tel. 06/42013957 - Fax 06/42003671.

09A01268

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 febbraio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Abolizione del sostituto d'imposta».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FSI/USAE - Via XX Settembre n. 89 - 00187 Roma – Tel. 06/42013957 - Fax 06/42003671.

09A01269

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Radu Octavian Dobre, Console generale di Romania in Trieste.

09A00919

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Estensione di abilitazione della società Istituto Giordano S.p.a. di Bellaria Igea Marina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6172 del 22 dicembre 2008, la società Istituto Giordano S.p.a. con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossini n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

cementi e calci (EN 413-1 :2004, EN 197-4 :2004);

murature (EN 771-3 :2003, EN 771-4 :2003/ A1 :2005, EN 771-5 :2003/ A1 :2005);

aggregati (EN 13055-2 :2004, EN 13383-1 :2002, EN 13450 :2002);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-3 :2003, EN 1504-4 :2004);

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 1520: 2002, EN 13224: 2004/AC:2005, EN 13225: 2004, EN 13693: 2004);

camini (EN 1857:2003, EN 1858:2003);

legno strutturale (EN14374 :2004);

Organismo di prova:

cementi e calci (EN 413-1 :2004, EN 197-4 :2004);

prodotti in gesso (EN 520 :2004);

legno strutturale (EN14374 :2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A01035

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 50 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata e Calabria.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 – tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Competitività, Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli Enti Cooperativi, Ufficio IV, Via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.
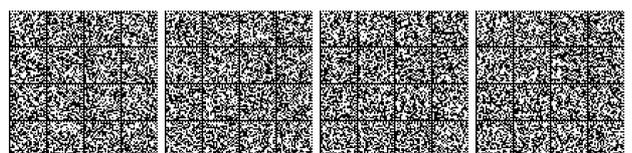
ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC. COOP. ED. TRA IMPIEGATI O PENSIONATI DELLO STATO AMERICA A R.L.	SULMONA (AQ)	ABRUZZO	83002130660	18/12/1955
2	SOCIETA' COOPERATIVA ARGO A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	93001570667	11/08/1981
3	DI.& CO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCARASO (AQ)	ABRUZZO	02620270617	08/11/1999
4	G. CARDUCCI - SOCIETA' COOPERSATIVA EDILIZIA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	93001120661	03/04/1955
5	ABRUZZO SPORT E TURISMO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOMBA (CH)	ABRUZZO	02053780694	09/06/2003
6	ITINERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	02045970692	14/03/2003
7	LASER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01494970690	07/04/1989
8	ABRUZZO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01854730692	16/11/1998
9	ARC-EN CIEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LANCIANO (CH)	ABRUZZO	01916810698	22/11/1999
10	TECNOVA ABRUZZO SOC. COOP. DI PRODUZIONE SERVIZIO E LAVORO A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01099940684	14/06/1985
11	NOVARTIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01600600686	19/12/2000
12	IGEA SPORT E SALUTE - SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01162750689	25/02/1987
13	PRIMA INFANZIA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01132230689	24/04/1986
14	AGRICASTELLI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00933190670	26/04/1996
15	COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORTORETO (TE)	ABRUZZO	01520710672	26/05/2003
16	COOPERATIVA AGRICOLA SAN DONATO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)	ABRUZZO	00534180674	18/05/1983
17	C.ED.IM.A. COSTRUZIONI EDILIZIE, IMPIANTI ED AFFINI SOC. COOP. A R.L.	ATRI (TE)	ABRUZZO	00620350678	14/11/1985
18	SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRACAMELA (TE)	ABRUZZO	00986730679	12/12/1997
19	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00665150678	03/02/1987
20	MIDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRACAMELA (TE)	ABRUZZO	00728390675	19/02/1989
21	PROGRESSO 80 DI MONTORIO AL VOMANO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	MONTORIO AL VOMANO (TE)	ABRUZZO	00518030671	14/04/1983
22	SECUR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	01552200766	27/05/2003
23	MACCHIA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00912910767	14/10/1986
24	AZALEA 85 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	96006370769	13/02/1985
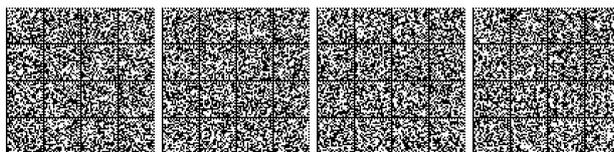
	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
25	ARMONIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01162120768	19/05/1994
26	CONSORZIO REGIONALE AGROFORESTALE SOC. COOP. A R.L. CO.R.AF.	POTENZA	BASILICATA	01474770763	21/05/2001
27	PUBBLICOOP SERVIZI E RISTORAZIONE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00834020760	12/11/1984
28	C.N.A. ALTO BRADANO - NEW SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	TOLVE (PZ)	BASILICATA	01503380766	31/01/2002
29	AGRIBIOTEC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENOSA (PZ)	BASILICATA	01066290766	07/11/1990
30	VENERE SRL	POTENZA	BASILICATA	00125710764	14/12/1972
31	COOPERATIVA TRV TELERADIOVALLE A R.L.	NEMOLI (PZ)	BASILICATA	01001410768	05/08/1988
32	AGRIGEST POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01091130763	18/04/1991
33	L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01125090769	09/09/1992
34	CISS	SARCONI (PZ)	BASILICATA	00866820764	17/10/1985
35	SOC. COOP. LA RINASCENTE A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	00845230762	08/03/1985
36	PRO COUNCIL SOC. COOP. ARL	POTENZA	BASILICATA	01039980766	31/10/1989
37	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI VENOSA	POTENZA	BASILICATA	95000120766	19/07/1979
38	COOPERATIVA SPORT DOMANI - SOC. COOP. A R.L.	TOLVE (PZ)	BASILICATA	01013640766	27/04/1988
39	LADYSETA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ARCANGELO (PZ)	BASILICATA	01472720760	24/05/2001
40	CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01054020761	28/11/1989
41	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)	CALABRIA	01968280790	31/05/1994
42	LA PRE SILA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZAGARISE (CZ)	CALABRIA	00950620799	10/09/1992
43	NUOVA ARINTHA 2000 SOC. COOP. A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01786420784	20/12/1991
44	AZZURRA 91 COOP. A R.L.	ROGGIANO GRAVINA (CS)	CALABRIA	01779010782	04/10/1991
45	HAPPY DAYS	ROVITO (CS)	CALABRIA	00440370781	19/12/1978
46	ARTE PER ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02399830781	14/02/2001
47	INFOSTAT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01530200805	01/07/1998
48	C.A.PI.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PIANA SIBARI S.R.L.	TERRANOVA DA SIBARI (CS)	CALABRIA	00459190781	12/12/1978
49	AGRICOLA 92 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01846290789	13/01/1987
50	COOP. NEVADA 87 A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01493480782	11/03/1987

09A01011
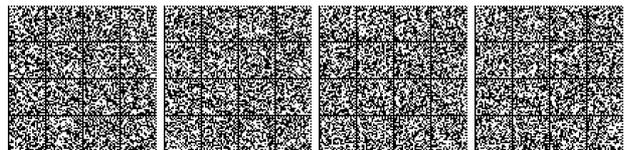
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2008, n. 161, recante: «Regolamento concernente l'istituzione della Direzione marittima di Olbia e l'elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 2008).

La Tabella allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, deve intendersi sostituita dalla seguente:

«CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a mare Scalea Diamante		Province di: **Potenza (PZ);** **Cosenza (Cs),** limitatamente ai comuni di Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, S. Gineto, San Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talso, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvita, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, S. Agata di

	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S. Lucido	Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Nimes, S. Sosti, Saracena, Tortora, S. Maria del Cedro, Amantea. **Vibo Valentia (VV)**; **Catanzaro (CZ)** limitatamente ai comuni di: Caripoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Jacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Poia, S. Mango D'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Manelli.
		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	~~Pizzo~~ Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera marina	
Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Province di: **Reggio Calabria (RC)** limitatamente al Comuni di S. Pitero di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, Marapoti, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte., .
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso al comune di Casignana escluso	Bagnara Villa S. Giovanni Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco	Provincia di **Reggio Calabria (RC)** esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro.
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignana incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino Monasterace	
Crotone	Soverato	Dalla foce della Fiumana Assi al comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro Lido		Provincie di: **Crotone (KR);** **Catanzaro (CZ),** limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; **Reggio Calabria (RC)** limitatamente al territorio del comune di Monasterace situato sulla sponda sinistra di Fiume Assi
		Dal comune di Sellia Marina incluso al comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina		
Corigliano Calabro		Dalla foce del fiume Sinni sino a Punta Fiume Nicà	Cariati Trebisacce	S. Angelo di Rossano Monte Giordano	Province di **Cosenza (CS):** Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese e Villapiana.

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI >>

09A01195

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-029) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.